

**COMUNE DI NOVELLARA**  
**Provincia di REGGIO EMILIA**

**MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEGLI HOBBISTI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 31 DEL 29/07/2021

## **INDICE**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'.....	3
ART. 2 – LUOGO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.....	3
ART. 3 – LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MERCATINO.....	4
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	4
ART. 5 – REQUISITI ED ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI.....	5
ART. 7 – OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITA'.....	6
ART. 8 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI.....	7
ART. 9 – SANZIONI.....	7
ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO.....	7

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 114/98, della L.R. 12/1999 e successive modifiche in particolare quelle avvenute con la L.R. 4/2013 e la L.R. 23/2018 aventi i contenuti per le modalità di svolgimento del mercatino degli hobbisti nonché della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013 in merito al rilascio dei tesserini per gli hobbisti, che vengono così denominate **“MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEGLI HOBBISTI”**.

2. Il presente regolamento disciplina quindi le seguenti attività:

- ❖ Commercio su aree pubbliche a merceologia esclusiva relativa al solo settore merceologico non alimentare;
- ❖ Hobbisti così come definiti al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

3. Nell’ambito del mercatino dell’antiquariato e degli hobbisti di seguito abbreviato in “mercatino” è consentito trattare le seguenti tipologie di articoli:

- a) oggetti di antiquariato ai sensi del D.lgs 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352”;
- b) oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio nonché cose vecchie, cose usate, oggettistica antica ed oggettistica da collezione in genere;
- c) brocantage;
- d) oggetti di modernariato e da collezionismo.

Nell’ambito del mercatino non è consentito trattare le seguenti tipologie di articoli:

- a) abbigliamento e scarpe (incluso l’abbigliamento vintage);
- b) oggetti preziosi;
- c) armi esplosivi;
- d) prodotti di cui al settore merceologico alimentare.

4. Il presente regolamento ha come finalità quella di animare e valorizzare il territorio, è occasione d’incontro e di aggregazione del centro cittadino ed è un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate.

## **ART. 2 – LUOGO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. Il mercatino si svolge annualmente a Novellara in centro storico, ogni prima domenica del mese, escluso il mese di agosto.
2. Ai sensi dell’art. 28 – comma 12 del D.lgs. 114/1998, dell’art. 50 – comma 7 del D.lgs. 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n.1368 e successive modificazioni, è stabilito, con appositi atti:
  - a) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale;

- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta;
- c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio;
- e) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta;
- f) l'orario entro il quale gli hobbisti che intendono partecipare devono presentarsi per la timbratura dei relativi tesserini;
- g) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area del mercatino;
- h) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco con propria ordinanza può annullare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati. Quando si verificano intemperie di particolare intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, la giornata del mercatino viene considerata nulla.

### **ART. 3 – LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MERCATINO**

1. Il mercatino si svolge in Piazza Unità D'Italia, Corso Garibaldi ed in altre aree e vie limitrofe del centro storico per la collocazione di un massimo di n. 80 posteggi di cui n. 30 riservati agli operatori commerciali muniti di licenza per il commercio su aree pubbliche e n. 50 riservati agli operatori Hobbisti (art. 7 co 1 L.R. 12/1999).
2. Il numero progressivo dei posteggi, le loro dimensioni, la loro dislocazione, verranno stabiliti con apposito atto di Giunta Comunale.

### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino:
  - a) *Operatori del commercio su aree pubbliche* in possesso di regolare autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999 e ss.mm;
  - b) *Hobbisti* così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm., ossia: *“operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono barattano, propongono ed espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore”*;
2. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis - commi 3 e 5, della L.R. 12/1999 e ss.mm.
3. Per i commercianti su aree pubbliche, per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, si applica quanto già previsto nel vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

## **ART. 5 – REQUISITI ED ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. Per partecipare al mercatino è necessario possedere:
  - a) per gli operatori del commercio su aree pubbliche tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio di commercio ambulante;
  - b) per gli hobbisti:
    - i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e successive modificazioni;
    - il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
  - a) accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino;
  - b) consegnare all'incaricato del Comune ovvero ad altro soggetto incaricato dall'Amministrazione Comunale, l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
  - c) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
  - d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
  - e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Tutti gli operatori ammessi a partecipare al mercatino devono essere presenti per tutta la durata della manifestazione ed in particolare gli hobbisti non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone.
4. Il Comune è tenuto a trasmettere annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti svoltisi nel proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza (art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.).

## **ART. 6 – INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI**

1. Nell'ambito del mercatino sono individuati spazi riservati ad ogni tipologia di operatori di cui al precedente articolo 1 – comma 2.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio su aree pubbliche avviene secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti deve seguire il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni

precedenti (art. 7 bis – comma 8 della L.R. 12/1999 e ss.mm.); pertanto, laddove la richiesta sia superiore agli spazi disponibili, si procederà mediante sorteggio.

4. In assenza di operatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è possibile assegnare il relativo posteggio, solo per quella giornata, agli hobbisti.

5. Nel caso di cui all'art. 2 - comma 3 del presente regolamento se l'annullamento della giornata del mercatino avviene dopo le operazioni di spunta e dopo la vidimazione del tesserino, i posteggi non si considerano assegnati, pertanto:

- a) agli operatori del commercio su aree pubbliche viene conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di spunta;
- b) agli hobbisti viene riconosciuta la validità della vidimazione per la partecipazione alla successiva giornata di svolgimento del Mercatino stesso.

Gli operatori in questo caso non dovranno corrispondere il canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico ed eventuali spese per la gestione del Mercatino.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITA'**

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia ed eventuali spese connesse all'organizzazione del mercatino, il cui ammontare sarà fissato dalla Giunta Comunale;
  - b) divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese;
  - c) obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione;
  - d) divieto di piantare chiodi, viti o simili contro muri, colonne, portoni ecc;
  - e) divieto di impedire l'accesso ai pedoni agli ingressi di qualsiasi edificio;
  - f) divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
  - g) divieto di utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione;
  - h) divieto di accensione fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonati o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
  - i) divieto di esporre materiale nuovo o imitazioni;
  - j) divieto di esporre/vendere prodotti di cui al settore alimentare;
  - k) divieto di esporre/vendere oggetti preziosi o aventi valore storico e/o artistico o raro;
  - l) divieto di esporre/vendere materiale pornografico o che leda alla pubblica decenza;
  - m) divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, muri, colonne, nonché degli eventuali arredi presenti;
  - n) divieto di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;
  - o) obbligo di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
  - p) obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
  - q) obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi addetti al controllo del tesserino di hobbista; gli operatori su aree pubbliche devono poter esibire l'autorizzazione/SCIA ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

- r) obbligo del rispetto degli orari e delle altre prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;
  - s) obbligo della tenuta presso il proprio posteggio di un estintore portatile da Kg 6 di tipo omologato;
2. Gli occupanti degli spazi si assumono tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri e diritti connessi allo svolgimento dell'attività.

#### **ART. 8 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI**

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può affidare a soggetti esterni e/o ad associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale la gestione del mercatino e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.

2. In caso di affidamento della gestione del mercatino, il soggetto gestore deve intendersi incaricato di pubblico servizio, per cui le modalità operative per il controllo e la vidimazione dei tesserini degli hobbisti che partecipano al mercatino sono stabilite come segue:

- a) la vidimazione è eseguita da personale del soggetto affidatario che agisce in tal senso quale incaricato di pubblico servizio, sotto la supervisione della Polizia Locale;
- b) la Polizia Locale effettua controlli a campione sul rispetto di quanto previsto dall'art. 7 bis della L.R.12/1999.

3. Le operazioni relative all'assegnazione dei posteggi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche, spetta alla Polizia Locale nelle modalità stabilite dalla normativa che disciplina la materia vigente.

4. Resta in capo all'Amministrazione comunale la riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico.

#### **ART. 9 – SANZIONI**

1. Il mercatino è soggetto all'attività di controllo e all'applicazione delle eventuali sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 16 della Legge 3/2003.

3. Nel caso di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dal mercatino.

4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24/11/1981, n.689.

#### **ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia. In particolare, per quanto riguarda i commercianti su aree pubbliche, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche, si applica, per le parti compatibili ed applicabili, il Regolamento comunale del mercato settimanale.

3. All'entrata in vigore del presente regolamento rimangono garantiti i diritti delle concessioni rilasciate e delle graduatorie approvate nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.